

“FEVOSS-CASTEL D’AZZANO SOLIDALE ODV”

(servizi di volontariato socio-sanitario)

Via Castello, 26 – 37060 Castel D’Azzano (VR)

STATUTO

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato:

Organizzazione di volontariato, “FEVOSS-CASTEL D’AZZANO SOLIDALE ODV” (servizi di volontariato socio-sanitario), in breve “FEVOSS-CDA SOLIDALE ODV”.

Assume la forma giuridica di associazione con personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del decreto leg.vo n. 117/2017 s.m.s, apartitica e aconfessionale.

L’Organizzazione ha sede legale in Via Castello 26 nel Comune di Castel D’Azzano (VR).

Il trasferimento della sede legale nell’ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

ART. 2 - DISCIPLINA DELLO STATUTO

L’associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. In particolare “FEVOSS-CDA SOLIDALE ODV” è un’associazione che persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale senza fini di lucro, che si ispira, senza fare distinzioni, ai principi di legalità, di responsabilità, di lealtà, di trasparenza amministrativa, di diretta amministrazione, di pari trattamento, di imparzialità, di democraticità della struttura, di elettività delle cariche associative e di gratuità delle prestazioni

fornite dagli associati ad ogni livello.

L'Assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza, gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento di coloro che svolgono l'attività nell'associazione stessa. Ogni associato è tenuto a far conoscere i principi previsti dal presente Statuto anche ai soggetti e agli organismi esterni, che collaborano a vario titolo con la stessa.

ART. 4 - INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto è inteso secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'art.12 delle preleggi al Codice Civile.

ART. 5 - FINALITA' E ATTIVITA'

L'associazione esercita, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nell'ambito socio-sanitario, tra cui il trasporto delle persone in difficoltà per ragioni sociali e sanitarie allo scopo di favorirne la domiciliarità, l'integrazione e l'inclusione sociale.

Le attività che si propone di svolgere in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, in riferimento all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017 sono quelle di cui alle seguenti lettere:

- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- l) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Perseguire il miglioramento della qualità di vita, la salvaguardia della salute fisica, psichica, sociale e dell'ambiente di vita;
- Difendere i diritti della persona in difficoltà rimuovendo le cause di ingiustizia;
- Ricercare la solidarietà civile e la cultura della pace;

- Favorire l'impegno partecipato per contrastare il disagio, l'emarginazione sociale e rispondere alle situazioni di bisogno;
- Raccogliere finanziamenti e ausili per progetti di solidarietà locali, nazionali, esteri;
- Promuovere la formazione della comunità alla solidarietà civile.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale e la loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione opera prevalentemente nel territorio della Regione Veneto, in particolare del Comune di Castel d'Azzano e della Provincia di Verona.

L'associazione potrà collaborare ed aderire ad altre associazioni odv di secondo livello o cooperative a scopi sociali o altre entità del territorio con finalità analoghe o complementari alle attività statutarie di interesse generale; potrà altresì collaborare con Istituzioni Pubbliche, stipulare convenzioni, patto di sussidiarietà, partecipare alla co-programmazione e co-progettazione dei servizi sociali.

ART. 6 - AMMISSIONE

Sono associati dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, presentata al Presidente e ratificata dall'Assemblea nella prima riunione utile.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 30 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'ammissione comporta il versamento di una somma (quota sociale) deliberata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:

- Eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- Essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- Votare in assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota

associativa;

- Prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del bilancio d'esercizio, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 35;
- Denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 117/2017 e s.m.i.;

Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:

- Rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- Svolgere la propria attività secondo i principi affermati nel presente Statuto, verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- Versare la quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno, secondo l'importo annualmente stabilito.

La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile, né rimborsabile.

ART. 8 - VOLONTARIO E ATTIVITA' DI VOLONTARIATO

L'associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

All'associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite

dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e deve essere successivamente ratificata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

L'esclusione avviene automaticamente in caso di mancato pagamento della quota associativa alla scadenza del 01 aprile, dopo aver sollecitato il socio al pagamento.

ART. 10 - GLI ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo (al superamento dei requisiti previsti all'art. 30 d.lgs. 117/17);
- L'Organo di revisione (al superamento dei requisiti previsti all'art. 31 d.lgs. 117/17).

Tutte le cariche sociali sono gratuite e vengono rinnovate ogni tre anni.

ART.11 - L'ASSEMBLEA

L'assemblea è composta da tutti gli associati ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal

Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta e non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun associato.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

È ammesso prevedere la possibilità di intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 12 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea:

- Determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- Approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Fissa l'importo della quota sociale annuale.

Le candidature alla elezione di cariche sociali verranno raccolte dal Presidente, almeno 30 giorni prima dell'Assemblea, previa verifica da parte del Consiglio Direttiva del possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dal presente Statuto in capo a ciascun candidato, come previsti dal successivo art. 13.

Le candidature saranno presentate all'Assemblea prima della votazione.

ART. 13 - REQUISITI DI ELEGGIBILITA'

Possono essere candidati ad essere eletti solo i soci che:

- Siano iscritti almeno da sei mesi;
- Non abbiano carichi penali pendenti;
- Abbiano dimostrato impegno nella realizzazione delle iniziative e dei principi ispiratori dell'associazione.

ART. 14 - CONVOCAZIONE

L'assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e di previsione.

Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati, tramite lettera, mail, fax e/o mediante

avviso affisso nella sede dell'associazione.

ART. 15 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega; l'assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

ART. 16 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Tale maggioranza è richiesta anche in caso di trasformazione, fusione, scissione.

ART. 17 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero dispari da tre a cinque membri compreso il Presidente, eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per massimo tre mandati consecutivi.

In caso di dimissioni e/o revoca di uno dei membri del Consiglio, l'Assemblea dei Soci, provvederà alla elezione del sostituto, che rimarrà in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo viene di norma convocato dal

Presidente quando ve ne sia necessità.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo è composto da soli tre membri, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. È ammesso prevedere la possibilità di intervento in consiglio direttivo mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile accertare l'identità del consigliere che partecipa e vota.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza di entrambi, presiede il più anziano di età dei membri.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente, nomina inoltre il Segretario e il Tesoriere dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- Amministra l'organizzazione;
- Attua le deliberazioni dell'assemblea;
- Predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- Predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- Stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività

associative e cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;

- E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS;
- Disciplina l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- Accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 18 - IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Presidente, almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, convoca l'assemblea per le elezioni del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Compete al Segretario:

- La tenuta dei libri sociali;
- La verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- La tenuta della corrispondenza e dell'archivio dell'associazione;

Il Segretario collabora con il Presidente nel disbrigo delle attività di gestione dell'associazione.

Compete al Tesoriere:

- La predisposizione dei bilanci e delle relazioni che li accompagnano;
- Il controllo contabile dell'associazione e la gestione delle entrate e delle spese.

ART.20 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su

determinati affari.

ART. 21 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 22 - RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- Quote associative;
- Contributi pubblici e privati;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Rendite patrimoniali;
- Attività di raccolta fondi;
- Rimborsi da convenzioni;
- Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
- Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, da inserire in una apposita voce di bilancio, previste fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 23 - I BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione, sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 24 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI E OBBLIGO DELL'UTILIZZO DEL PATRIMONIO

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché

fondi, riserve o capitale, durante la propria vita, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017, nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 25 - CONTRIBUTI, EROGAZIONI, DONAZIONI E LASCITI

Sono ammessi contributi liberi da parte degli associati. I contributi straordinari, finalizzati al sostegno di attività e progetti dell'associazione da persone fisiche e giuridiche, danno diritto al riconoscimento di "Benemerito" e vanno registrati sul memoriale storico dell'associazione.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di esse in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dal Consiglio Direttivo, che delibera sull'utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione.

ART. 26 - BILANCIO

Il bilancio d'esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e conservazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 27 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del

D. Lgs. 117/2017, l'associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 28 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'associazione ed altri Enti Soggetti di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 29 - PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 30 - RESPONSABILITÀ ED ASSICURAZIONE DEGLI ASSOCIATI VOLONTARI

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortuni e per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31 - RESPONSABILITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 32 - ASSICURAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 33 - AUTONOMIA DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione ha piena autonomia giuridica, gestionale, patrimoniale e finanziaria.

ART. 34 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO IN

CASO DI SCIoglimento

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 35 - LIBRI SOCIALI

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- Il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali;
- Il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'associazione, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata al Presidente.

ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

F.to Lidia Cipriani

F.to Melchiorre Saraceno - L.S..

IO NOTAIO MELCHIORRE SARACENO RILASCIO COPIA SU SUPPORTO IN-
FORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO ORIGINALE SU SUPPORTO CARTA-
CEO, AI SENSI DELL'ART. 22 DEL D. LGS. 82/2005, CHE SI TRA-
SMETTE AD USO RUNTS. VERONA, 28 NOVEMBRE 2025